



COMUNE DI VITERBO

SETTORE 1 - SICUREZZA INTEGRATA E CORPO DI POLIZIA LOCALE - MOBILITA' URBANA -
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
SEGRETERIA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 39 del 11-07-2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI CONSUMO E VENDITA DI ALCOL IN ALCUNE AREE DELLA CITTA'

LA SINDACA

Visto in tal senso, l'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che dispone che "(...). *Le medesime ordinanze [contingibili e urgenti] sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)*";

Considerato che a seguito di numerose occasioni di tensione territoriale in alcune zone della città che hanno richiesto l'azione delle forze dell'ordine, anche solo come presenza di personale in casidi mediazione e risoluzione di diverbi;

Valutato che recenti avvenimenti verificatesi in talune zone della città, in particolare del centro storico e vie limitrofe, stanno suscitando un forte allarme sociale;

Dato atto che detti fenomeni interessano da tempo parte della Città di Viterbo, ed in particolare il centro storico cittadino, inteso come tutta l'area ricompresa all'interno della cinta muraria, Viale Trento e zone limitrofe, e la frazione di Bagnaia, con particolare riferimento all'area denominata Piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a Piazza XX Settembre;

Atteso che, al fine di porre rimedio a tale fenomeno in precedenza si è provveduto:

- alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la Prefettura di Viterbo relativo al "Controllo di Vicinato";
- all'emanazione di apposita ordinanza sindacale c.d. "Antibivacco";

Considerato che il fenomeno è tutt'ora presente e che sta provocando un forte allarme sociale;

Vista l'urgente necessità di porre rimedio a siffatta situazione che sta provocando un chiaro pregiudizio al decoro e vivibilità urbana delle aree sopra identificate;

Ritenuto che:

- sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e della vivibilità urbana di cui si è detto, e che, pertanto, si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- sia necessario ed opportuno un intervento teso a disciplinare e limitare la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree individuate sino al 30 settembre 2024, atteso che nel corso di tale durata potranno essere valutate l'efficacia e deterrenza a fronte delle quali sarà possibile adottare, in vista del periodo successivo, eventuali specifici correttivi, ove i presupposti di necessità ed urgenza dovessero essere ancora presenti;

Visti:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 *“Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati”*;
- il Codice Penale;
- la Legge Regionale del Lazio 21/2006 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*;
- la Legge 48/2017, di conversione del D.L. 14/2017;
- la Legge 125/2001;
- la Legge 447/1995;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di

sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

Premesso che come documentato agli atti l'aumentata concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato (minimarket) e di somministrazione che vendono bevande alcoliche nelle aree cittadine di individuate ha comportato l'alterazione delle normali condizioni di equilibrio di convivenza civile, tra esercenti, residenti ed avventori. Difatti specialmente in alcuni orari della giornata si sono verificati eventi di ubriachezza manifesta;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione del capo III della citata legge;

Dato atto che scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità, sicurezza e vivibilità delle zone individuate per residente e turisti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;

Ritenuto di dover privilegiare, in questa rilevata contrapposizione, il diritto alla sicurezza dei residenti e turisti, arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente documentate negli atti istruttori e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;

Rilevato che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, e dei frequentanti le aree sotto meglio specificate, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;

Atteso che l'abuso di alcol genera, inoltre, comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado per i residenti e per i frequentatori della zona;

Dato che

- si ritiene che la proposizione delle misure di limitazione oraria della vendita di bevande alcoliche e il divieto di consumo delle stesse sulle aree pubbliche nella zona in argomento siano misure efficaci al fine di fronteggiare e contrastare comportamenti che acuiscono le problematiche del degrado di strada, inibendo la fruibilità degli spazi pubblici;

- i ritiene che la proposizione dei provvedimenti di divieto di consumo e vendita di alcolici nelle aree suddette, nonché delle restrizioni orarie degli esercizi di vendita, possano prevenire e contrastare le sopra menzionate situazioni di degrado e tensione sociale, spesso determinati dall'abuso di alcol, consentendo alla Polizia Locale ed alle FF.OO. di monitorare la situazione riferendo all'Amministrazione l'esito degli interventi di polizia e l'efficacia dei provvedimenti;

Considerato che

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Viterbo ispira la sua azione all’ordinata convivenza civile (art. 2 co. 1 lett. “a”), alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata (art. 2 co. 1 lett. “d”) nonché al sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone;
- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l’approvazione della l. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti;

Ritenuto di dover provvedere in tal senso, vista l’urgente necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno;

ORDINA

a decorrere dal 12 luglio e sino al 30 settembre 2024 nelle aree pubbliche, o assoggettate ad uso pubblico, situate:

- all’interno del centro storico cittadino, inteso come tutta l’area ricompresa all’interno della cinta muraria;
- in Viale Trento e zone limitrofe;
- nella frazione di Bagnaia, con particolare riferimento all’area denominata Piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a Piazza XX Settembre;

- 1. il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, dalle ore 16.00 alle ore 07.00, nonché il divieto di detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura**

originaria) di bevande alcoliche, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate;

- 2. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore,** (rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 21/2006. e dei loro dehors/padiglioni; gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali etc.), **dalle ore 21.00 alle ore 07.00;**

AVVERTE CHE

- *salvo che il fatto non costituisca più grave reato*, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 200,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, alla cui irrogazione provvederà il Corpo di Polizia Locale;
- per quanto attiene agli *esercizi commerciali o di somministrazione* si evidenzia che, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, *saranno adottate le misure previste dall'art. 10 del T.U.L.P.S* nonché, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto per reiterazione si intende la ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento nell'arco temporale di vigenza del presente provvedimento, con salvezza dell'autonomia dell'azione penale;
- la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l'ordine è diretto a destinatari individuabili attraverso la notifica puntuale della stessa, comporta il loro *deferimento all'Autorità Giudiziaria, per la violazione dell'art. 650 c.p.*, con salvezza delle ulteriori previsioni della vigente normativa, in relazione all'eventuale concorso in altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione;
- all'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione (es. bottiglia, lattina etc.) negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico;

- che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- che la presente ordinanza, anche al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, sia preventivamente comunicata al Prefetto di Viterbo.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Viterbo, 11-07-2024

L'ESTENSORE
DOTT. MAURO VINCIOTTI

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005